

Tutti per uno: La socializzazione delle perdite di Roma Capitale

Di Rocco Todero

Il Comune di Roma (denominato anche Roma Capitale¹) si sarebbe dovuto avviare verso la dichiarazione di dissesto finanziario già parecchi decenni addietro.

Le condizioni del bilancio dell'ente da molto prima del 2008 presentavano i presupposti richiesti dall'articolo 244 del Testo Unico degli Enti Locali perché nascesse l'obbligo dell'Assemblea capitolina di prendere atto che l'ente non avrebbe più potuto garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e che esistevano nei confronti della pubblica amministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si sarebbe potuto fare validamente fronte con gli assestamenti di bilancio o con la contrazione di ulteriori mutui².

Per gli organi dell'amministrazione comunale, così come per lo Stato italiano, l'esatta entità del debito romano ha rappresentato da sempre un valore indefinito, la cui composizione nelle varie voci che ne consolidavano la cifra mostruosa è rimasto un mistero per moltissimi anni.

La dichiarazione di dissesto di Roma Capitale avrebbe determinato, in ogni caso, le conseguenze ordinarie previste dalla disciplina che regola il default di tutti gli enti locali.

Innanzitutto, l'Assemblea capitolina avrebbe dovuto deliberare, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto³.

- 1 L'ordinamento di Roma Capitale è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 156 del 17 settembre 2010.
- 2 La dichiarazione di dissesto è unanimemente considerata una mera presa d'atto del Consiglio Comunale dell'Ente che deve limitarsi a verificare le condizioni di fatto descritte nell'articolo 244 del TUEL. In presenza delle richiamate condizioni di fatto, l'omessa dichiarazione di dissesto finanziario determina adesso lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 247 del citato TUEL.
- 3 Art. 251 TUEL, comma 1: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le im-

Rocco Todero è avvocato specializzato in diritto amministrativo e cultore di diritto pubblico

Il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto nominare un organo straordinario di liquidazione, il quale avrebbe dovuto provvedere alla ricognizione dell'intero ammontare dei debiti esistenti alla data di dichiarazione del dissesto⁴, dando avviso ai creditori di dichiarare la loro pretese entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avvertimento. Dopodiché, lo stesso organo straordinario avrebbe dovuto procedere alla ricognizione della cosiddetta massa attiva di proprietà di Roma Capitale: l'insieme dei crediti non ancora riscossi vantati dalla pubblica amministrazione, i ratei di mutuo disponibili e non utilizzati dall'ente, i proventi derivanti dall'eventuale alienazioni di beni immobili del patrimonio disponibile e un contributo statale il cui ammontare sarebbe risultato predeterminato per legge⁵.

Qualora la massa attiva, così come appena prima indicata, non fosse risultata sufficiente al pagamento di tutte le somme vantate dai creditori e riconosciute come dovute dall'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo avrebbe potuto contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo ventennale (i cui interessi sarebbero stati a carico dello Stato) che l'amministrazione di Roma Capitale avrebbe dovuto ripagare utilizzando anche eventuali quote di avanzo d'amministrazione non vincolato⁶.

Al netto del contributo statale a fondo perduto, alle conseguenze della dichiarazione di dissesto di Roma Capitale avrebbero dovuto fare fronte per alcuni decenni solo i cittadini della capitale: a loro sarebbe spettato il pagamento delle aliquote massime, a loro sarebbe toccato ripagare il mutuo ventennale (o di maggiore durata), a loro sarebbe toccato subire la riduzione dei servizi pubblici necessaria a materializzare l'avanzo d'amministrazione indispensabile per il pagamento del predetto mutuo.

Non è da escludere che la mostruosa entità del debito accumulato da Roma capitale avrebbe reso pressoché impossibile l'applicazione della disciplina ordinaria: il pagamento delle rate di mutuo sarebbe potuto risultare talmente oneroso da non consentire l'accantona-

poste e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto."

Deve aggiungersi, ancora, che per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, si devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti, mentre per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

4 Art. 254 TUEL, comma 3: "Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7."

5 Art. 255 TUEL, comma 1: "Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."

6 Art. 255 TUEL, comma 2: "Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno."

mento annuale di un avanzo d'amministrazione altrettanto rilevante, con la conseguenza di dover ridurre ai minimi termini l'erogazione dei servizi indispensabili all'interno del territorio della Capitale d'Italia. Stessa impossibilità di applicare la disciplina ordinaria si sarebbe avuta nel caso in cui non sarebbe stato possibile, nemmeno per la Cassa Depositi e Prestiti, procedere all'erogazione di un mutuo nella misura di quella cifra che sarebbe risultata poi essere pari a circa 16 miliardi di euro.

Roma Capitale avrebbe potuto, poi, applicare la procedura semplificata di liquidazione della massa passiva, che prevede la decurtazione dei crediti in una misura tra il 40 ed il 60%, o avrebbe potuto rischiare d'andare incontro (come è accaduto ad altri comuni della penisola) ad una spirale di dichiarazioni di dissesto una dietro l'altra a distanza di pochi anni⁷.

Si rimane, tuttavia, nel campo delle ipotesi, poiché il legislatore nazionale, senza rendere pubblica alcuna proiezione di bilancio in grado di rappresentare adeguatamente l'assoluta impossibilità d'applicare con beneficio la procedura ordinaria, ha deciso dal 2008 in poi di cucire attorno al dissesto di Roma Capitale una disciplina del tutto eccezionale.

L'occasione avrebbe potuto consentire un'approfondita riflessione sistematica sulla disciplina del dissesto all'interno del nostro ordinamento, anche al fine di superare l'attuale regolamentazione e cominciare ad adottare modelli molto più omogenei a quelli di natura privatistica, all'interno dei quali l'allocazione del rischio della mancata riscossione del credito ricade correttamente sul creditore⁸.



La disciplina derogatoria adottata da Parlamento italiano, invece, è stata giustificata, all'interno di una logica intra-sistemica, col particolare rilievo che la Costituzione repubblicana riserverebbe alla capitale d'Italia, laddove all'art. 114 ultimo comma allude ad una regolamentazione *sui generis* dell'ordinamento di Roma da adottare con legge ordinaria. Roma, in altre parole non sarebbe un comune come gli altri perché così vorrebbe la nostra Carta fondamentale.

Con una serie d'interventi legislativi, che in questa sede non vale la pena citare per intero⁹,

7 Art. 258, comma 3, TUEL: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi".

8 La disciplina del dissesto finanziario degli enti locali non prevede la possibilità di costringere il creditore a subire una perdita in via definitiva come avviene, invece, in sede di fallimento di un imprenditore cui si applica la relativa disciplina. Ne consegue che l'ente locale non si libererà mai del debito se non con l'effettivo pagamento dello stesso.

9 Ai soli fini ricognitivi si elencano: a) l'art. 78 del decreto legge n. 112/2008, b) l'articolo 4 del decreto legge n. 2/2019, c) l'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010.

il Parlamento nazionale ha deciso di costituire una struttura amministrativa speciale, denominata gestione commissariale, alla quale ha affidato tanto la ricognizione dei debiti che gravano su Roma Capitale, per fatti o atti di gestione verificatesi entro il 28 aprile 2008, quanto la successiva liquidazione.

Pur prendendo atto, seppur implicitamente, di una condizione di bilancio tale da non consentire più l'erogazione dei servizi indispensabili ed il contestuale pagamento di tutti i debiti pregressi, il legislatore nazionale ha voluto evitare la dichiarazione di dissesto del Comune di Roma, affinché la pubblica amministrazione non incorresse nelle conseguenze previste dalla disciplina ordinaria e poco sopra sommariamente rappresentate.

La gestione commissariale, infatti, beneficia solo di alcuni degli effetti della disciplina ordinaria del dissesto cristallizzata nel TUEL, quali la paralisi, in ossequio alla *par condicio creditorum*, di tutte le procedure esecutive azionate dai creditori con riferimento a pretese scaturenti da atti o fatti verificatesi sino al 28 aprile 2008 e l'impossibilità di procedere al sequestro o al pignoramento dei beni che costituiscono la cosiddetta massa attiva¹⁰.

Per il resto, invece, nella legislazione speciale che dal 2008 in poi ha disciplinato le modalità di regolazione delle passività pendenti in capo a Roma Capitale, non vi è traccia dell'aumento delle aliquote e delle tariffe nella misura massima consentita, né dei limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.



A differenza di tutti gli altri cittadini residenti nei comuni che sono andati incontro al dissesto finanziario, in altre parole, i romani non hanno subito l'innalzamento della pressione fiscale nella misura massima consentita dalla legge, almeno non come conseguenza del dissesto.

Ma, soprattutto, il Comune di Roma non è stato costretto a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un prestito nella misura necessaria ad eliminare tutta la massa passiva dei debiti accertati. Cosicché le amministrazioni che si sono via via succedute alla guida della Capitale non hanno dovuto accantonare alcuna somma per il pagamento dei debiti e non sono state costrette né a tirar fuori necessariamente un avanzo d'amministrazione che ogni anno servisse a ripianare le passività, né a ridurre i servizi erogati alla cittadinanza, come invece è accaduto a tutte le altre municipalità che sono andate incontro al dissesto finanziario¹¹.

Lo Stato ha stabilito, infatti, che al dissesto "non dichiarato" del Comune di Roma dovesse farsi fronte con uno stanziamento annuale di 500 milioni di euro, di cui 300 interamente a carico del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e 200 milioni da reperire

¹⁰ Combinato disposto degli articoli 248 e 252 del TUEL.

¹¹ La Corte costituzionale con la sentenza n. 154/2013 ha così interpretato la ratio dell'intervento legislativo derogatorio: "Il legislatore ha inteso evitare una dichiarazione di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedura di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell'ingente indebitamento pregresso, da espletarsi in modo contestuale all'attività ordinaria dell'ente; e ciò allo scopo di non incidere, nei limiti del possibile, sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d'Italia dichiarati in stato di dissesto e assoggettati alla procedura concorsuale prevista dagli artt. 248, commi 2, 3 e 4, e 255, comma 12, d.lgs. n. 267 del 2000".

(sempre annualmente) per mezzo di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell'addizionale comunale IRPEF dello 0,4%¹².

È facile verificare, pertanto, come il 60% delle passività accertate in capo a Roma Capitale sia stato accollato all'intera comunità nazionale in via diretta e come, della restante parte, un'altra rilevante quota sia stata posta addosso ad un'indifferenziata comunità di consumatori di servizi aeroportuali, residuando in capo ai romani la ben poca partecipazione dell'aumento dell'addizionale comunale.

L'eccezionalità della disciplina del dissesto "non dichiarato" di Roma Capitale, in definitiva, è plasticamente rappresentata da quella che, con linguaggio forse atecnico, potrebbe definirsi "socializzazione delle perdite".

Mentre, infatti, i residenti dei comuni italiani che sono andati incontro al default hanno dovuto farsi carico del ripianamento dei debiti che la loro municipalità aveva contratto per godere dell'erogazione di beni e servizi, e ciò per il tramite del pagamento delle rate di mutuo contratte con la Cassa Depositi e Prestiti e della conseguente contrazione della spesa ordinaria per lo svolgimento delle funzioni amministrative (oltre che dell'aumento della tassazione), coloro che risiedono nel Comune di Roma hanno beneficiato del preponderante aiuto dell'intera collettività nazionale.

A ciò si aggiunga, ancora, come le procedure di finanziamento del debito siano risultate in concreto più farraginose, rispetto a quanto sin qui descritto, in ragione della possibilità offerta al Commissario straordinario di stipulare contratti di finanziamento ulteriori con istituti privati al fine di fare fronte ad anticipazioni di liquidità. Possibilità che è stata più volte sfruttata e che ha determinato oneri finanziari che sono andati ad incidere, in definitiva, sull'ammontare delle disponibilità future erogate annualmente dallo Stato¹³.

L'esame delle disposizioni legislative statali predisposte per disegnare una condizione speciale a favore di Roma capitale consente, altresì, di verificare come anche la procedura per la liquidazione dei debiti presenti delle peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria prevista per il dissesto finanziario.

Mentre in quest'ultimo caso, infatti, è necessario che l'organo straordinario segua l'iter scandito in più fasi dall'articolo 256 del TUEL, nel caso del Comune di Roma è sufficiente che il debito sia stato inserito all'interno della massa passiva perché possa essere liquidato per mezzo di una determinazione dirigenziale assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico - amministrativa del Segretario generale¹⁴.

Senonché l'accertamento della massa passiva in capo a Roma Capitale, per fatti e atti di gestione anteriori al 28 aprile 2008, ha richiesto un lavoro particolarmente complicato e correzioni in corso d'opera. Un'attività che non ha nemmeno adesso assicurato alcuna certezza in ordine alle reali cifre in gioco, atteso che, ancora nel 2017 la gestione commissariale ha proceduto ad attività di riaccertamento del debito¹⁵.

12 Articolo 14, comma 14, del Decreto legge n. 78/2010.

13 Articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 e articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge n. 78/2010.

14 Articolo 1, comma 26 del Decreto legge n. 138/2011.

15 Si vedano le relazioni dei vari Commissari straordinari e, in particolare, quelle relative agli anni 2016 e 2017 trasmesse rispettivamente alla Presidenza della Camera dei Deputati il 28 marzo 2017 e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 6 settembre 2018.

Dagli ultimi documenti ufficiali consultabili è possibile ricavare un disavanzo complessivo accertato al mese di luglio 1010 di più 16.753 milioni di euro (quasi 17 miliardi di euro) frutto della differenza fra 22.454 miliardi di euro di debiti e di 5.700 milioni di massa attiva. Con l'avvertenza, tuttavia, che all'interno della massa attiva "è stato contabilizzato l'intero ammontare dei residui attivi, a prescindere dalle previsioni in merito alle effettive probabilità di riscossione".¹⁶

Il 40% del disavanzo è rappresentato da debiti finanziari derivanti dal rimborso delle quote di capitali di mutui e buoni ordinari comunali, oltre che dagli oneri derivanti da contratti derivati, mentre un ulteriore 30% da oneri finanziari derivanti dal pagamento degli interessi sui predetti mutui e buoni comunali.

La restante parte è divisa fra debiti commerciali derivanti da prestazioni rese e non pagate (4%), debiti commerciali derivanti dalla stima di valore delle partite debitorie legale all'insorgere di debiti fuori bilancio, da contenziosi in atto nonché da indennizzi per espropriazioni (15%) e da debiti derivanti da perdite delle società partecipate e dal ripiano del disavanzo delle somme vincolate nonché dalla restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della gestione commissariale (12%).

In ragione dei pagamenti effettuati, delle riscossioni e delle attività di riaccertamento effettuate dalla gestione commissariale, al 30 novembre 2017 le passività ammontavano a poco più di 11.129 milioni di euro e la massa attiva a poco più di 1.735 milioni di euro¹⁷.

Le fonti della Gestione commissariale, tuttavia, continuano a manifestare forti perplessità sull'esatta dimensione della massa passiva e soprattutto sull'adeguatezza dei dati che consentono di ritenere i debiti certi, liquidi ed esigibili.

Sebbene lo stanziamento complessivo di 500 milioni annui consente da un punto di vista finanziario di ritenere del tutto sostenibile il piano di rientro dai debiti, la Gestione commissariale ha già più volte lamentato come lo sfasamento temporale fra l'ammontare dei pagamenti annui già programmati e l'entità delle risorse annuali disponibili potrebbe determinare uno squilibrio di cassa dal 2022 al 2032.

Per evitare tale possibile scenario, nella relazione della Gestione Commissariale presentata al Parlamento il 6 settembre 2018 il Commissario ha proposto una rinegoziazione di mutui con le banche private al fine di allungare i tempi di rimborso e un'eventuale ulteriore operazione di attualizzazione dei contributi futuri¹⁸.

All'interno di questo scenario complessivo, così sommariamente ricostruito, dovrebbe inserirsi l'annunciata norma inserita nel decreto legge "crescita" che, a leggere le notizie stampa, porrebbe termine alla gestione commissariale¹⁹.

16 Relazione del Commissario Straordinario comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 6 settembre 2018, pag. 7.

17 Relazione del Commissario Straordinario comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 6 settembre 2018, pag. 10.

18 Relazione del Commissario Straordinario comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 6 settembre 2018, pag. 19 e seguenti.

19 Al momento della prima stesura del presente scritto l'intervento normativo di cui nel testo è stato annunciato a mezzo stampa da esponenti del Governo come adottato all'interno del decreto legge cosiddetto "Crescita", decreto che sarebbe stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del

La norma potrebbe agire alternativamente su due fronti. Nella improbabile ipotesi minimalista l'intervento del decreto "crescita" potrebbe limitarsi ad estinguere la struttura amministrativa della Gestione Commissariale e a lasciare inalterata la ripartizione del complessivo stanziamento di 500 milioni di euro annui per l'estinzione delle passività pregresse.

Stando a qualche dichiarazione a mezzo stampa più dettagliata da parte di esponenti di Governo, sembrerebbe, invece, che l'intervento normativo avrà l'obiettivo di eliminare il già lieve apporto che i residenti all'interno del Comune di Roma facevano confluire allo stanziamento di 200 milioni di euro per il tramite dell'incremento dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%.

Mentre nulla è dato sapere, al momento, circa il permanere dell'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma.

Quale che sia la soluzione adottata, lo spirito dell'innovazione legislativa sembrerebbe quello di azzerare definitivamente il contributo dei cittadini romani all'estinzione dei debiti di Roma Capitale e di socializzare totalmente gli oneri derivanti dalla procedura del "dissesto non dichiarato".

IV

Forse l'odierna indignazione che da più parti è stata manifestata per sottolineare la contrarietà all'annunciato provvedimento legislativo rischia di apparire fuori tempo massimo, se solo si considera che già una mole di debiti ben superiore al 60% da anni grava su tutti i contribuenti italiani in maniera indistinta.

Nemmeno questa volta l'occasione è sembrata propizia, invece, per affrontare alcuni quesiti relativi alla disciplina del dissesto finanziario degli enti locali.

Forse sarebbe stata utile una riflessione sulla permanente validità delle ragioni che hanno giustificato, oramai otto anni addietro, la specialità della disciplina redatta per Roma Capitale e che hanno determinato l'accollo in capo ad incolpevoli contribuenti delle stratosferiche passività contratte per le ragioni più disparate. Sarebbe stato auspicabile, ad esempio, verificare la tenuta di una disciplina che non ha ancora consentito l'accertamento definitivo della massa passiva, composta da debiti persino risalenti agli anni '50 del secolo scorso²⁰, e che consente iscrizione in contabilità di crediti a prescindere dalla possibilità di essere realmente riscossi.

Non sarebbe dovuta mancare, ancora, una riflessione sul differente trattamento di favore di cui hanno goduto i creditori di Roma Capitale rispetto a quelli di qualsiasi altro ente locale italiano; né un'analisi della reale rilevanza costituzionale dell'interesse a soddisfare in ogni caso e interamente questa categoria di soggetti rispetto ai loro omologhi sparsi nel territorio nazionale che subiscono, il più delle volte, una decurtazione consistente dei crediti vantati.

5 aprile 2019. Il decreto legge, tuttavia, allo stesso tempo non è stato pubblicato, né è stato diffuso il testo della predetta norma.

20 A pag. 9 della relazione del Commissario straordinario relativa all'anno 2017 si specifica che nel piano di rientro "sono inserite categorie di debiti, tra cui la principale è quella relativa alle procedure espropriative pregresse, per un valore di 1.000 milioni di euro, riferibili a circa 2.000 pratiche relative al periodo intercorso tra il 1950 e il 1990...".

Ma soprattutto è stata omessa, ancora una volta, qualsiasi considerazione sulla bontà della disciplina ordinaria del dissesto finanziario degli enti locali, specie alla luce anche della recente sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019 che ha ricordato come la diluizione del pagamento dei debiti in un arco temporale eccessivamente lungo non fa altro che compromettere i diritti delle incolpevoli generazioni future²¹.

Nel caso di Roma Capitale, sebbene la Consulta avesse già giudicato della legittimità della disciplina eccezionale, sotto numerosi profili di costituzionalità²², sarebbe stato opportuno riflettere sulla perdurante efficacia di un meccanismo legislativo che ha previsto di spalmare il pagamento dei debiti in un arco temporale di ben 32 anni, gravando, evidentemente, su numerose generazioni future.

Non si può tacere, infine, dell'effetto deresponsabilizzante che la legislazione speciale ha prodotto tanto in capo ai residenti nel Comune di Roma, quanto e soprattutto, nei confronti della classe politica che ha causato questo disastro economico²³ ed ha tollerato l'in-

21 Nella richiamata sentenza i Giudici hanno affermato che: "La lunghissima dilazione temporale (del pagamento dei debiti) finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata...L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo."

22 La sentenza della Corte costituzione n. 154/2013 ha statuito che: "...il legislatore ha inteso evitare una dichiarazione di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedura di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell'ingente indebitamento pregresso, da espletarsi in modo contestuale all'attività ordinaria dell'ente; e ciò allo scopo di non incidere, nei limiti del possibile, sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d'Italia dichiarati in stato di dissesto e assoggettati alla procedura concorsuale prevista dagli artt. 248, commi 2, 3 e 4, e 255, comma 12, d.lgs. n. 267 del 2000; né vi è lesione del diritto di azione dei creditori perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale, essendosi altresì provveduto a dotare la gestione commissariale di una provvista di mezzi finanziari periodicamente impinguata con interventi dello Stato. Quanto alla questione concernente l'art. 4, comma 8-bis, d.l. n. 2 del 2010, l'intervento legislativo non ha inciso sui giudizi in corso, alterandone l'esito, atteso che il criterio di imputazione delle obbligazioni, già fissato dall'art. 78, comma 3, d.l. n. 112 del 2008, impediva che i titoli esecutivi considerati potessero essere azionati individualmente, nei confronti di Roma Capitale, perché formati per obbligazioni sorte antecedentemente alla data del 28 aprile 2008, e dunque imputabili alla gestione commissariale, mentre sono non fondate le censure poste in riferimento ai parametri interni e convenzionali che tutelano la proprietà privata, imponendo, nel caso di espropriazione per pubblica utilità, la corresponsione di un indennizzo che equivalga ad un serio ristoro per la perdita del diritto reale, in quanto il principio della par condicio creditorum impedisce che i crediti sorti a seguito di procedimenti di espropriazione ricevano un trattamento diverso dagli altri, e la nozione di serio ristoro, richiamata dai rimettenti in riferimento all'indennità spettante ai proprietari, attiene alla quantificazione di quest'ultima, non già alle modalità di conseguimento della stessa."

23 La richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019 spiega chiaramente come l'omessa dichiarazione di dissesto, unitamente alla contestuale possibilità di dilazionare per un lunghissimo tempo il pagamento dei debiti pregressi, alteri il meccanismo della responsabilità politica e della rappresen-

credibile inefficienza amministrativa di una burocrazia che non è ancora oggi in grado di offrire una ricognizione puntuale e certa delle masse attive e passive.

L'omessa dichiarazione del dissesto finanziario ha fatto sì che gli elettori romani, esentanti dall'obbligo di subire in via esclusiva le conseguenze nefaste del default, non abbiano ragionevolmente avuto interesse ad indagare sulle responsabilità politiche di quanto sin qui narrato, confortati dalla peggiore delle strumentalizzazioni della solidarietà nazionale, e che, dunque, la classe amministrativa e politica della città, di qualsiasi fazione sia, non venga mai chiamata a rendere conto della gestione dei servizi e dei beni di Roma Capitale.

tanza democratica.

Peraltro, sulla base di una novella legislativa introdotta nel 2011, ai sensi dell'articolo 258 del TUEL, la dichiarazione di dissesto finanziario consentirebbe alla Corte dei Conti di indagare sui soggetti che hanno contribuito allo stato di default dell'Ente e conseguentemente di far operare la sanzione dell'incandidabilità per un periodo di dieci anni dei predetti amministratori responsabili.

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.